

#### Art. 12

- ✕ 1) E' vietato in qualsiasi periodo stagionale l'accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore a metri 100 dai medesimi.

#### Art. 13

- 1) L'abbruciamento di residui vegetali dovrà avvenire a distanza non inferiore a metri 100 dai boschi, adottando ogni cautela ed ogni mezzo atto ed efficace a prevenire l'eventuale propagazione del fuoco sui terreni circostanti. Durante l'abbruciamento, é fatto obbligo all'interessato di provvedere, alla presenza di personale sufficientemente dotato di mezzi idonei, al controllo ed eventuale spegnimento delle fiamme. Tale personale dovrà rimanere sul posto fino al totale esaurimento della combustione.

#### Art. 14

- 1) Particolare prudenza dovrà essere osservata dai fumatori, ai quali é fatto severo obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano spenti prima di venire gettati al suolo.

#### Art. 15

- 1) Al fine della prevenzione degli incendi, i proprietari ed i possessori di fondi destinati a prato, sono tenuti a sfalciare l'erba almeno una volta all'anno e provvedere allo smaltimento in maniera corretta.  
2) A chiunque scorga in un bosco e nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o incustodito, é fatto obbligo di segnalarlo immediatamente al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco o agli altri corpi di Polizia.

#### Art. 16

- 1) Il pascolo del bestiame dovrà essere esercitato sotto l'osservanza delle norme di legge.

#### Art. 17

- 1) E' vietato affidare in custodia a persone non adulte ed inidonee, il bestiame inviato al pascolo in siti aperti o comunque non difesi. Il bestiame dovrà comunque essere guidato e custodito in modo da impedire che arrechi molestie e danni a persone, animali e cose.

#### Art. 18

- 1) Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame, non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, né deviare dalle medesime, salvo che nelle località a ciò predestinate, ove dovrà essere diligentemente custodito per prevenire danni di ogni genere.

#### Art. 19

- 1) I pastori ed i margari transumanti devono, entro otto giorni dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, il numero e la specie del bestiame introdotto e il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento dovrà essere denunciato entro le 24 ore al competente Ufficio Comunale.  
2) I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni dei regolamenti locali d'Igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle Ordinanze sindacali in vigore.